

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT	
Servizio sport	sport@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 3422 fax + 39 040 377 4003 I - 34132 Trieste, via Milano19

Oggetto: Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport), articolo 18. Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive per le persone con disabilità. Approvazione della graduatoria delle manifestazioni ammissibili a contributo e dell'elenco delle domande non ammissibili per l'esercizio finanziario 2024.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 18, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, ai soggetti ivi individuati, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità o disagio;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2005, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

Visto il decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201, con il quale è stato emanato

il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8", di seguito denominato Regolamento;

Richiamate la deliberazione della Giunta regionale n. 2138 di data 29 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2024, ai sensi della legge regionale 26/2015, articolo 5 e dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;

Premesso che, per l'anno finanziario 2024:

- sono pervenute al Servizio Sport entro il 31 gennaio 2024, termine previsto all'articolo 34, comma 1, del Regolamento, n. 40 domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità o disagio;
- con nota prot. n. 0075666-P del 05 febbraio 2024, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cui trattasi;

Preso atto che l'Ufficio competente ha verificato per le 40 domande la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli interventi oggetto delle stesse e che a fronte di supposti casi di inammissibilità rilevati dall'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, è stato espletato l'adempimento previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 nei confronti della seguente domanda:

- domanda prot. n. GRFVG-GEN-2024-0061772-A del 30/01/2024 presentata da POLISPORTIVA 2001 A.S.D. di SAN VITO AL TORRE (UD),

Precisato che il richiedente ha fornito riscontro a quanto rappresentato dall'ufficio precedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e che l'osservazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a superare la causa di inammissibilità e, conseguentemente, la relativa domanda è stata archiviata;

Preso atto che a seguito delle predette verifiche, risultano pertanto:

- n. 39 domande ammissibili a contributo;
- n. 1 domanda non ammissibile a contributo;

Dato atto che, per le 40 domande pervenute, l'Ufficio competente ha svolto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, il relativo esame istruttorio provvedendo altresì alla verifica delle corrispondenti spese ammissibili a contributo, come da schede istruttorie prot. n. GRFVG-GEN-2024-0215279-P del 03/04/2024;

Richiamato l'articolo 36, comma 1, del Regolamento che stabilisce:

"Le domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);*
- b) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;*
- c) manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'Integrazione sociale (ANPIS);*
- d) manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;*
- e) ricorrenza della manifestazione;*
- f) numero di atleti partecipanti;*
- g) partecipazione di atleti o squadre nazionali o internazionali;*
- h) numero di giorni effettivi di svolgimento;*
- i) indicazioni di inserimento nel calendario federale regionale o nazionale o internazionale;*
- j) diffusione mediatica di livello regionale o nazionale;*
- k) forte impatto sociale e territoriale della manifestazione determinato da: organizzazione di eventi collaterali, partecipazione di scuole, presenza di testimonials di livello almeno nazionale; per ciascuno di questi tre requisiti viene assegnato un punteggio di 0,1;*

Richiamato altresì l'articolo 37, comma 1, del Regolamento:

"In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 1, viene assegnato a favore di ciascuna manifestazione sportiva un punteggio così determinato:

- a) 3 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale inserite nei rispettivi calendari ufficiali, organizzate da associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP;*
- b) 2,5 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione e a Discipline sportive associate, riconosciute dal CIP;*
- c) 2 punti per le manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale, inserite nei rispettivi calendari, organizzate da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;*
- d) 1,5 punti per le manifestazioni sportive di altre associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di attività e manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente abili e per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati organizzatori locali;*

- e) *Un punteggio di 0,1 oppure 0,2 oppure 0,3 punti sulla base, rispettivamente, della minore, media o maggiore incidenza di ciascuno dei parametri di cui all'articolo 36, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), come da allegato C;*

Evidenziato che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge

regionale 8/2003 per alcuni casi specifici vi è stata la necessità di approfondimento in merito all'iscrizione al registro CIP e alle affiliazioni agli organismi sportivi e l'Ufficio competente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto della Sezione regionale di Sport e Salute S.p.A., come da comunicazione agli atti;

Dato atto che la Sezione regionale di Sport e Salute S.p.A. ha puntualmente fornito le informazioni richieste in merito ai requisiti dei richiedenti come sopra descritto e come da comunicazione agli atti;

Richiamato l'articolo 38, commi da 1 a 7, del Regolamento che così disciplina la misura del contributo e la modalità di concessione e di erogazione dello stesso:

1. *In sede di riparto dei fondi per l'organizzazione delle manifestazioni sportive di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, almeno l'80 per cento dello stanziamento complessivo è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c); il restante importo, non superiore al 20 per cento dello stanziamento, è utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d).*

2. *La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.*

3. *La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.*

4. *L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.*

5. *La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:*

a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda."

6. *Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.*

7. *Il Servizio concede il contributo assegnato e liquida, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento."*

Considerato che sul capitolo di spesa 6091 "Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private" sono stanziati risorse per un importo pari a euro 180.000,00;

Rilevato che:

- per quanto espresso nella scheda tecnica "A" in tema di aiuti di Stato, allegata alla DGR n. 1930/2016 che approva in via definitiva il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt.11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 (testo unico in materia di sport)" non vi è configurabilità come aiuto di stato dei contributi di cui al presente decreto;

Dato atto che:

- in data 13 marzo 2024 è stato effettuato il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo in

merito alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione su un campione minimo pari al 5% come previsto dall'ordine di servizio prot. 12998 CSS GEN dd. 06/11/2018 e sono state inviate le richieste di documentazione ai due soggetti estratti che hanno correttamente trasmesso la documentazione richiesta con esito regolare come attestato dal verbale di controllo prot.n. 204/VERB del 29/03/2024;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Regolamento, i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- allegato 1) Iniziative ammesse a contributo – anno 2024 – graduatoria relativa alle manifestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) Iniziative ammesse a contributo – anno 2024 - graduatoria relativa alle manifestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del Regolamento, secondo l'ordine

decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) Iniziative inammissibili a contributo – anno 2024 - con l'indicazione delle motivazioni;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti le competenze dei Direttori centrali e dei Direttori di servizio;

Vista l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Direttore centrale cultura e sport n. 7306/GRFVG del 26/02/2024 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di responsabile delegato di posizione organizzativa e il decreto del Direttore sostituto del Servizio sport n. 7654/GRFVG del 27/02/2024 avente ad oggetto la delega di funzioni e assegnazione del personale al titolare di posizione organizzativa alla dott.ssa Ottavia Pitteri per il periodo 1 marzo 2024 – 30 giugno 2025;

DECRETA

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport), e dell'articolo 37, comma 5, del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione n. 201/2016 sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) Iniziative ammesse a contributo – anno 2024 - graduatoria relativa alle manifestazioni sportive di cui all'art. 36 comma 1 lettere a), b) e c) del Regolamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) Iniziative ammesse a contributo – anno 2024 - graduatoria relativa alle manifestazioni sportive di cui all'art. 36 comma 1 lettera d) del Regolamento, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 3) Iniziative inammissibili a contributo – anno 2024 – con l'indicazione delle motivazioni;

2. Qualora, nel corso dell'anno 2024, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie, come esposte nel testo di cui agli allegati n. 1) e n. 2) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente, così come previsto dall'art. 37 comma 6 del Regolamento;

3. Il titolare della posizione organizzativa denominata "Coordinamento degli interventi per il sostegno dell'associazionismo sportivo e degli organismi sportivi" provvederà ai successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto dall'articolo 38, comma 7, del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 201/2016.

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Anna Del Bianco
(Atto sottoscritto digitalmente)

responsabile del procedimento: Ottavia Pitteri

responsabile dell'istruttoria: Mara Danussi